

C A P I T O L O XVI°

(EPOCA SECONDA DAL 1505 AL 1796)

Come già dicemmo, nel settembre 1405, Monselice, come tutto il Padovano, passava alle dipendenze della Veneta Repubblica. Su richiesta della Comunità, il Doge Michele Steno, nel 30 aprile 1406, concedeva alla nostra terra quei privilegi ed ordinamenti che dovevano regolare la sua vita politica ed amministrativa. Diamo la copia di questo importante documento che costituì la base fondamentale del nuovo regime.

333"

MICHEAL STENO DEI GRATIA DUX VENETIARUM
UNIVERSIS? ET SINGULIS PRAESENS PRIVILEGIUM
INSPECTURIS SALUTEM E SINCERAE DILECTIONIS AFFECTUM .

Unumquemque decet Principem Fidelium, et devotorum suorum petitionibus inclinari, et eos in quantum honestatem continent neant exaudire atc.

Cum igitur dilecti, et cari nostri Fideles, et subditi Commune, Cives et homines Montis Scilicet certa capitula, et petitiones Domino Nostro porrexerint, Nostram exauditionem et gratiam implorantes, Nos Dictos Nostros Fideles, et subditos sincera benevolentia prosequentes responsum dedimus, sicut inferius declarabitur.

Et primo - Ad primum capitulum continens, quod eorum statuta et ordinamenta et constitutiones et antiquas consuetudines sub quibus usque in hodiernam diem se rexerunt et gubernant sint et esse debeant valida ac sibi perpetuo confirmantur et servantur illesa.

Respondemus quod sumus contenti, quod fiat ut in capitulo continetur.

Ad aliud continens quod potestates et rectores, qui pro tempore per Nos fuerint Deputati ad Regimen dictae terrae habeant cognitionem et arbitrium cognoscendi et per definitivam sententiam terminandi usque ad summam Librarum ducentarum pervosum in civilibus, cum mero et mixto imperio. Respondemus quod per Nostro Dominum mittentur Rectores qui habebunt libertatem ut petitur, et Nostro Dominio videbitur et

bitur et placebit. Ad aliud continens quod omnes pene pecuniariae devolvantur ad communitate Montissilicis et ad eorum introitus ponantur et applicantur. Respondemus quod pacet nobis et volumus quod iuxta solitum observetur. Intelligendo de penis pecuniariis a lib deces infra que pene et pecunie de dictis penis et condonationibus extrahende expendantur et dispensentur i^q reparationibus et aliis expensis dicte terre et comunitati necessariis. Et intelligantur de penis et condonationibus necessariis. Et intelligantur de penis et condonationibus que fuerint pro aliquibus omissis que pertineret comunitatis Montissilicis. Ad aliud p quod petunt quod potestatis et rectores qui pro tempore deputati erunt ad regimen dicte terre habeant et in perpetuo habere debeant eorum salarium sui regiminis a dominatione nostra ad quod salarium dicti homines et comune nullatenens teneantur Respondemus et dicimus quod contenti sumus facere sicut in capitulo continetur. Item ad aliud continens quod omnes et singuli malefactores et banditi ex quacem ratione ut causa pro ullis maleficiis et delictis in territorio paduano perpetratis qui sint de Montessilice libere secure impune possint venire et habitare in terra Montissilicis et per territorium paduanum districtum nec contra eos aliquo qualiter procedatur nec procedi possit in eorum personis a dicti banditis eorum totaliter cancellentur. Respondemus quod p^oacevit nobis et volumus quod observetur et fiat iuxta contentia capituli.

Ad aliud continens quod villa Pernumiae Tribani et Batalae cum iuribus suis ponantur et applicantur sub potestaria Montessilicis ita quod perpetuo cogi possint ad onera quacemque secum sustinenda et ad alia pro ut coguntur alie ville cum aliis castris. Dicimus et respondemus quod per aliquas promissiones aliis factas complacere non possumus. Item ad id per quod petunt quod castra Turres et fortilitia terrae Montissilicis teneantur optates et in contio expensis Nostri Domini ad quos dicti homines nullatenens teneantur. Respondemus et dicimus quod contenti sumus facere ut requisitur. Ad aliud petunt quod usque ad decens annos non coguntur ad sustinendum aliqua onera nec factiones reales et personales nec ad solvendum macinaturam nec ulla angarias ut terra predicta refici et populari possit. Respondemus quod per maximas expensas pro nobis factas et fiendas et per inconvenientias maximas quae ex hoc sequerentur non potest ullo modo fieri. Ad aliud per quod petunt quod venditiones facte per dominum Franciscum

da Carraria ut eius petunt de quibus facta sit nuatio pecunie a principi guerre usque nunc ad summan ducatorum mille civibus Montessilicis aut habitatoribus ipsius loci sint valide et sibi p fuerunt illese nec aliquo modo molestentur absque ulla exceptione juris vel facti in contrarium adducta. Respondemus quod contenti sumus sicut in capitulo postulatur et quod venditiones facte intelligantur usque quod homines terram Montissilecam et intelligantur

Domini Francisci de Carraria ut communitatis Paduae. Ad aliud continens quod publica tam presentia quam futura que fieri circa et fiant et fieri debeant expensis possessionis

quibus cedet Respondemus quod ut in capitulo continentur. Ad aliud continens quod nullo tempore imponatur aliqua impositio salis quod possint illum sale sibi necessarius emere ubicumque voluerit in territorio nostri domini et ipsum vendere tam modo habitatoribus et personis dictae communitatis per sue beneplacito voluntatis. Respondemus quod in facto salis tractantur equaliter omnibus aliis terris ut locis nostris. Ad aliud continens quod persone dicte terre potestarie libere possint ire per totium territorium nostro domini ad emendum quasque bestias bovinas et quocumque voluerit pro usu et comoditate sua item et illas conducere super dicta potestaria per laborando terras et possessionibus suas cum aralia sua sint mortua it ab hostibus oblata quas bestias aducere possint libere et absque illo datico et gabella seu introito ut alia solutione. Respondemus pro abilitate et refectione contractum sumus contenti complacere ut petitur declarando quod ista concectio intelligatur et habeat locum usque ad festum Sancti Petri de Millequadringentesimo septimo venturo. Ad aliud per quod petitur quod per solvendo et satisfaciendo multis personis de Montessilioe pro vino pane bestias blefo ac ceteris victualibus que eis accepte fuerunt p.d.Luca de Leone p.usu stipendiatorum qui erat in Montissilicis pro D. Francisco da Carraria homines Montissilicis possint in debitoribus prefacti d.Francischi contra quos possit habere regressum et ab ei exigere et eis fiat ius sommarium et exceptitum usque ad summan denariorum quos habere debent creditores. Respondemus quod contenti sumus coplavere in capitulis continentur Ad aliud per quod petitur ut divina Officia p. debito celebrentur in

clesiasticum conferatur p. aliquos archipresbyteros sue abbates ut alios superiores ad quod collatio dictorum beneficiorum spectare

nisi prius persone ille q. investitura petunt approbentur p. communitate et homines Montissilicis talibus beneficiis dignas et benemeritas

esse. Respondemus q. in factis ecclesiasticis non impedimus nos favorabiles quantum potimus quod habeant contenta.....in ipsis beneficiis.

Ad aliud continens quod beneficium noncupatum quod relictum fuit ecclesie plebis s. Justine de Montesilice preparatione ipsius

ecclesie et elemosinis faciendi iuxta dispositiones et precedentiam communitatis et hominum terre Montissilicis quod beneficium longis temporibus ministrarunt.

Huc etiam ad dispensationem et precedentiam hominum predictorum libere et totaliter reversatur ad hoc ut intentio relictaria defuncti iuxta antiquam consuetudinem totaliter impleatur.

Respondemus q. si res sic habent sumus contenti q. istud fiat p. iñcos quibus spectat cum conscientiam et

ita q. intentio defuncti impleatur. Ad aliud continens quod omnes et singule persone tam terrigenae quam forenses et consortes visemque

conditionis et status existant quae habitent et in futurum venerit habitandum in terra montissilicis et eius Potestaria teneat et cogi possit p. Communitates et homines dictae terrae ad sustinendum secum quaecumque onera et factiones et gravamina secundum quod sustinent et

substinebit pro, tempore comune precepto Nicolao S. Petri de Tridento qui ad

habitat in Montesilice cuius arbitrio

personalia

sibi pacuit et voluit peragendum De forensibus autem qui dictam terram venerint habitare volunt homines dictae communitatis sibi facere complacentiam et eos benigne tractare sicut eorum humanitati et clementiae

pro reformatione dictae terrae videbitur peragendum. Respondemus quod sumus contenti quod fiat ut petitur et de forensibus qui venient habitandum, sumus contenti q. sint petitur intelligendo quod fiat cum voluntate et conscientiam nostrorum Rectorum sed non intelligentiarum Datarum,

nec alii introitus Nostrae Communis. Ad aliud continens q. porta magna Caminis terrae Montesilicis

erat et esset utilissima habitatoribus et personis eiusdem terre et que clausa fuit a paucis ma citra apeririatur ut homines et persone p. dicta utilitate solitum ex eius apeririatura.

Respondemus quod placet nobis q. fiat ut petunt sede apeririatur q. expen

sas dictae communitatis et q. espenses p. custodia ipsius fiant p. die
 comunitatem et solventur Rectori nostro qui postea illas expensas
 vant et fatiat deputatis ad eam. Ad aliud p. quod petunt q. quin-
 que p. nostrum dominium imponatur datia communitati et malefactoribus
 otis eis non imponatur maiora illis que imposita sunt communitati ut
 bitatoribus de Este. Respondemus quod in facto datiorum sint ad con-
 tionem ad qua erat ante guerra. Quae omnia predicta et singula pre-
 lectum per nos concessa Comunitate et Hominibus praedictus volumus
 mandamus per Universos nostros Potestates, Capitaneos, Rectores et
 fficiales Nostros ad quod spectant, Vel spectare poterunt in futurum
 ebere affectualiter ut continent pbservari. Reservantes novis
 libertate et arbitrium omnia et singula corrigendi mutandi interpretan-
 di addendi ac fatiendi sicut nostro dominio videbitur et
 placebit.

DATE IN NOSTRO DUCALI PALATIO DIE ULTIMO APRILIS

IND. XIII M C C C V I

PIETRO ANTONIO Dot. GHIROTTI

NOD. PUB. CANG. DELLA MAGN. COMU.

NITA' DI MONSELICE- Dall'autenti-
 co esistente nella Cancelleria della
 medesima etc.

(I)

(I) La pergamena da cui abbiamo tratto questa copia è in molte parti
 sbiadita, avariata e bucata sicchè abbiamo dovuto lasciare frasi e pa-
 role in bianco. L'abbiamo copiata con tutti gli errori ortografici
 e grammaticali che essa contiene. Tutto ciò però non nuove al senso
 delle disposizioni che riescono egualmente comprensibili. Non abbiamo
 trovato negli Archivi Comunali l'originale che forse ci avrebbe aiuta-
 to a riempire le lamentate lacune. Cessate me attuali condizioni di
 guerra e ritornato in efficienza l'Archivio di Stato di Venezia, cerche-
 remo di completare la Ducale nel miglior modo possibile.

Tralasciamo la traduzione della sujestesa Ducale perchè il latino,
 in cui è stilata e che, con una frase studentesca, potrebbe chiamarsi
Latinus Grossus qui fecit tremare pilastros è facilmente comprensibile.
 Il documento riflette totale o parziale ammissione o reiezione di ri-
 chieste fatte dalla Comunità per avere precise norme su cui governarsi.
 La parte più importante della Ducale riguarda la conferma degli Statu-

ti, Ordinamenti e Costituzioni ed antiche consuetudini con cui la Comunità si era dapprima retta e governata. Sono appunto quegli Statuti, Ordinamenti, Costituzioni e Consuetudini che, come vedremo anche più innanzi, andarono purtroppo smarriti. Quindi la ducale tratta della competenza del Podestà nelle azioni giudiziarie - della devoluzione delle pene pecunierie a favore del Comune - dei salsari (oggi diremmo stipendi) concessi al Podestà e ai Deputati è del rifiuto ad annettere Pernumia, Battaglia, Tribano al territorio di Monselice - della esenzione per dieci anni da oneri e fezioni reali e personali per dar modo al Comune di ricostruirsi e ripopolarsi - della validità delle alienazioni fatte da Francesco dei Carrara - dell'imposta sulle sale stabilendo un trattamento eguale a quello delle altre terre soggette alla Repubblica - del diritto di emigrazione delle bestie bovine per tutto il territorio della Repubblica - della celebrazione degli uffici divini - del beneficio parrocchiale della Chiesa di S. Giustina - degli obblighi degli abitanti del forese e della riapertura della porta Camin (su questo ultimo punto parliamo nei capitoli riguardanti le Porte del Castello ed il Canale Bisatto). Nella Biblioteca Vaticana abbiamo poi fra gli atti riferibili al Convento di S. Giacomo (n. 508/61617) trovata una Ducale dello stesso Doge Michele Steno, del 1411, con cui si concedeva alle Monache di S. Giacomo che si trovavano in estrema povertà in causa della guerra, che potessero acquistare sia a titolo di Legato come sotto qualunque altro titolo fino alla somma di Ducati auri 500 e delegò per l'esecuzione il Podestà Andrea Cappello.

Nel 1533 addì 3 marzo il Doge Petrus Lando, essendo stato Vetustate vitiatum ac corosum l'atto o privilegio concesso come sopra dal Doge Michele Steno, ordinava che in pristinum statum restitatur. Venivano così confermati i privilegi concessi nel 1406. Ecco la ducale:

Petrus Lando, Dei Gratia Dux Venetiarum, ecc.

Universis et singulis quibus hac nostrae reipublicae fuerunt notum esse volumus quod suppliciter petente fidelissima Communitate nostra Montis Silicis, ut ipsius privilegium a Domino nostro impetratum anno Domini MCCCCVI die ultimi aprilis, tempore serenissimi Principis Dominis Michaelis Steno praedecessoris nostri, in quo quaedam capitula continentur; et caetera vetustate vitiatum, ac corosum, iussu nostro in pristinum statum restitatur, ne jura sua temporis imuria pereant, vi

so Privileggio corroso ut prasservantur ipsum inferius de verbo ad verbum de scribi mandavimus bullaque nostra Plumbea pendente muniri.

Dati an nostro Ducali Palatio die III Martiis indictione XII MDXXXIII. Tenor aute Privilegii talis est, ut supra legitur.

NB) In margine alla copia del Registro della Ducali presso la Comunità figura la data del Marzo 1539 anzichè il 1533 come nella Ducaade.

Durante però le guerre sostenute dalla Repubblica anteriormente al 1560 gli Statuti e gli Ordinamenti del Consiglio della Comunità es sendo andati dispersi e governandosi esso Consiglio in base a semplici consuetudini più o meno alterate. - il Senato Veneto, in data 2 giugno 1560, con sua speciale determinazione dava stabile e definitivo assetto all'ordinamento e governo della nostra Comunità. Per quanto tale documento sia riportato nel Capitolo in cui si tratta del nostro Monte di Pietà, troviamo opportuno, data la sua alta importanza e data la sua più giusta inquadratura nel presente capitolo di replicarne la trascrizione.:

"*Havendo nelle guerre passate la fidelissima Comunità nostra di Moncelese persi li suoi Statuti et l'ordinationi del suo Consiglio, governandosi per consuetudine, le quali si vedeno in diversi tempi alterate, et dolendosi quel fidelissimo populo nostro del governo presente, et dimandando regulatione, è ben conveniente metter così chiara et ferma regola che nell'avvenire non possa succieder alteratione alcuna, però.

L'andera parte ch'el Consiglio della Comunità di Moncelese sia li mitato al numero de quaranta, nel modo qui sottoscritto:

Dichiarando però ch'el non s'intenda essere ridotto se non serano almeno al numero de XXV li quali quaranta debbano essere rebalotati ogni anno, in esso Consiglio, et in luogo de quelli che non passasero la mittà delle ballotte de detto Consiglio, ne siano eletti altri pur in esso Consiglio, ne se intendano rimasti se non passeranno la mittà delle ballotte di quello, et quando faranno alcuna regulatione del detto Consiglio, quella non habbia alcuna esecutione fino che la non sarà confermata da questo Consiglio.

Che la parte presa nel suo Consiglio et da molti de loro appella ta alli superiori di acrescer il numeri, et che potessero esser doi per famegla, si come prima erano uno solo per famegla, per non esser sta confermata da questo Consiglio, sia tagliata et revocata, si che restino uno per famegla. Intendendo però ch'el padre et figliolo non

possa essere nel numero sopradito, che per cadauno delle ville che so- 631
no sotto quel territorio, sia accettato uno in esso Consiglio nel nume-
ro delli quaranta, si come si sono offerti di fare.

Che la elezione di quelli che si haveranno a far nell'avvenire
di esso Consiglio, sia fatta per esso Consiglio et non per altri in
modo alcuno, passando la mittà della ballotte di quello et cadauno di
loro debbe haver finiti anni vinti quattro.

Che non possano donar, nè alienar beni della Comunità, senza la
confirmatione di questo Consiglio, ne meno rimetter debiti ad alcuno,
se non fino alla somma de lire vinticinque, a qualche miserabile, et
per una sola volta per ciascuno et con li cinque sestì delle ballotte
del suo Consiglio.

Che possano elegger i loro deputati iuxta l'ordinario, li quali
non possano far de propria autorità et senza parte del suo Consiglio,
alcuna cosa de importantissima secondo l'ordine delle altre Comunità no-
stre.

Che debbano elegger i altri loro officii, come hanno fatto fin da
hora con l'istessi salarii che hanno al presente et medesimamente le li-
mitazioni dell'Ambassatori et altri agenti suoi non possano esser acore
sciute, senza confirmatione di questo Consiglio.

Non possano per alcun modo dar, ne concieder overo sotto alcun co-
lor, overo pretesto assignar alli Rettori, Cancellieri et altri mini-
stri publici, cosa alcuna de Ditta Comunità; senza la confirmatione
di questo Consiglio.

Debbano reintegrar il monte della pietà, et nell'avvenire non
possano tirar il denaro dal detto monte per far alcun'altra cosa, ne
unir quello con li conti de quella Comunità, et per quel Rettor nostro
sia eletto de anno in anno uno del populo, il quale possa veder li con-
ti del detto monte a ogni suo beneplacito et in caso de disordine debba
referir il tutto al detto Rettor, overo dove farà bisogno.

Che siano retrattate tutte le cose fatte contra le deliberationi
de questo Consiglio in materia delle sue Valle Ritratte da nuovo, le
quale non possono essere per loro alterate senza nova deliberatione de
questo Consiglio, li quali tutti ordini, et provisione siano fatte a be-
neplacito de questo Consiglio.

Iecta Collegio die prima Junii
fuerunt litterae Potestati Montissilicis
et successoribus die 2 Junii 1560

Nel riportare i documenti seguenti ci siamo valsi di una memoria a stampa pubblicata nel 1719 a sostegno di una vertenza proposta dalla famiglia Cortinovi per la partecipazione della stessa al Consiglio della Comunità.

Trascriviamo volentieri tali documenti perchè da essi si ricava con certa precisazione il vero ordinamento del nostro Consiglio, il criterio e le modalità che lo governavano. Ecco il verbale consigliare con cui il Consiglio procedeva alla sostituzione del suo Membro Girolamo de Castello scaduto per morte.

""""""Tratta dal Libro delli Registri de Consegli esistente nella Cancelleria della Magnifica Comunità di Monceslese"""".

Intitolato Libro F à carte 279 - Die 29 mensis Januari 1590.

Congregato Consiglio sp. Communitatis Montiscilicis in Sala illius pro infrascripti per agendis in quo ad Primo.

Clarissimus Dominus Potestas

Excell. D.Jacobus de Ferrariis

D.Bernardinus Roveredo

Deputati

D.Ricius de Riciis

et alii Cives.....N. 27

OMISSIS - Electio unius Civium loco qu D. Hieronymi de Castello cuius Animae Clemens & Omnipotens Deus parcat.

Mis. Giacomo Cortinovi Per l'Ecc. D.Antonio Tassello

B.F. N.20 C.8

Retallottata per errorem qui habuit B.F. n. 20 C.7

L'Ecc. Mis Paulo Breesan Per Mis Pietro Benda B.F. 15 C. 12

Giuseffo Ferrari Notaro Publico e Cano.

della Magnif. Comunità di Monceslese """"

Con ordinazione 26 dicembre 1642 (ducale riportata a pag. 123 del Registro delle Ducali della Comunità) veniva stabilito che nessun potesse essere ballottato in Consiglio o aver cariche se non avesse presentato certificato del competente esattore, con giuramento, che non aveva alcun debito per gravanze od altro verso la Comunità.

Con Ducale successiva si dà opportuna interpretazione alle vigenti norme per evitare che in causa dei troppi debitori il Consiglio non possa più funzionare per non raggiungere il n. di 25 Membri.

Riportiamo ora il verbale della seduta Consigliare 17 maggio 1644 con cui viene accettata la domanda del cittadino Lorenzo Cortinovi di-

retta ad ottenere di essere sostituito nel Consiglio della Comunità dal proprio figlio Marchioro.

***Tratta dal Libro dei Consigli Intitolato I esistente nella Cancelleria della magnifica comunità de Moncelese à c. 194 t.

Addi Marti terza Festa di Pasqua di Maggio 17.5.1644 = Convocato e Congregato il Magn. Cons. nella sala di quello presso il suono della Campana more solito nel qual intervennero tutti l'infrascritti signori Cittadini per far le cose infrascritte ecc. L'ill. Sign. Zamaria Bembo Podestà. L'ecc. Sig. Antonio Pagan e l'ill. Sig. Camillo Cattani, deputati. et altri Cittadini in tutti numero 26.

Caeteris omissis

Illustrissima Signor Podestà - Molt'illustri Signori Deputati e Signori cittadini.

Fui già molto tempo io Lorenzo Cortinovi, creato e accettato nel numero dei signori cittadini questo magnifico Consiglio si che mi non godevo la libertà della Patria di sempre servito l'istesso Mag. Cons. e cadauno delli signori Cittadini con il mio voto e son stato ancora dalla liberalità e benignità del medemo Cons. Honorato de molti Carichi; quali come ben padre à suoi figlioli di tempo in tempo vò compartendo e essendomi dalla mia fortuna avversa serato il passo à non poter con correre, come per il passato a servir e la Magnif. Comunità, e loro altri Signori conforme al mio desiderio e mio obligationi, considerando che il figliolo è immagine del Padre e desiderando che sii conservato l'onore della cittadinanza tanto da tutti appressata nella sua prole e discendenza, per tanto ritrovandomi haver tra gl'altri Marchioro mio figliolo hormai in età idonea, son risoluto de humilmente à riverentemente Suplicar l'illustrissimo Signor Podestà, li molt'illustri Signori Deputati e tutti li Signori Cittadini a volermi dar questa consolazione, che certo mi farà come gra speciale di sommo contento con ricever l'istesso mio figliolo Marchioro per cittadino in mio loco, che sarà sempre prontissimo ricompensar così gran favore col cercir con pienamente il Magnifico Consiglio, è cadauno delli Signori loro e io con altrettanta obligatione non potendo per hora servir la mia Patria, in altro pregherò Iddio per la conservatione e ampliacione di questa Magnifica Comunità e di tutto il suo Magnifico Consiglio Gratie ec.

Fu ballottata la sudetta Suplica
; d'ordine de Sign. Deputati e hebbe
B.F. N.24 - C.2

Il Consiglio della Comunità nominava esso stesso i cittadini che dovevano coprire i posti rimasti vacanti nel suo seno per qualsiasi causa. Così ad esempio troviamo che nel giorno 2373.1664 il Consiglio fu chiamato per la "Election di quatro cittadini in loco degli quatro morti". Intervennero a quella seduta:

"L' Ill.mo Signor Lorenzo Pasqualigo - Podestà

L' ecc. Signor Pier Angelo Diamanti, Sig. Pietro Santini,
Gasparo Benda (deputati) ed altri Cittadini in tutti 27.

(Libro dei Consigli intitolato L esistente nella Cancelleria della Magnifica Comunità di Moncelese à c. 93 t)

Nel 19 settembre 1666 abbiamo altra convocazione del Consiglio (presenti: l' Ill. Siggior Antonio Somitecolo, Podestà - Il Sig. Bartolo Ferrari - Sig. Adrian Fornasiero - Sig. G.B. Villani ed altri, cittadini in tutti n.27) per la "elettion di due Cittadini, in loco de D. Giacomo Cortinovi - per D. Adrian Fornasiero" (libro detto Carte II 5 t) Gioseffo Ferrari nod. Pub. e Cancelliere della Magnifica Comunità di Moncelice ecc.

Con la ducale seguente, oltre ad altri argomenti riguardanti salari, imposte, ecc. si concede che nel Consiglio possano essere introdotti due Membri della stessa famiglia.

"** 9 Maggio 1674 -

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. & Sapientis Viro
Marino Giorgio Aequiti de suo Mandato Capitaneo Paduae Fidelis dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Prudente e aggiustata conoscemo la Terminatione dalla Vostra virtù stabilita in executione de Publici incarichi circa gl' affari della Comunità di Moncelese per la regulatione de Salarij à diversi di quelli Ministri, riscossione di Boccadego e forma d' affrancarsi con li denari di tali scansioni di Livelli, per quali essa Comunità è obligata al pagamento de pro annui. Item nel particolare della regulatione del Consiglio sopra il fondamento del Decreto 1560 2 Giugno, vedemo necessario qualche maggior espressione e dichiarazione come qui sotto cioè che essendo per Decreto ordinato, che non possi intervenire nel Consiglio più d' uno per famiglia, così vedemo necessario restringer l' accesso, che pare introdotto d' essere tre, quattro e anco più d' una famiglia, cioè Casada. Che però come quelli che al presente

s'attrovano eletti, conoscemo non esser di convenienza il rimoverli, 635
così col Senato rissolvemo che in avvenire sia stabilito che non possia
mo essere nel Consiglio stesso più di due per Casada, sive Famiglia, ne
si cacciano in primo e secondo grado se ben fossero d'altra famiglia o
Casada e un solo per Casa in conformità del Decreto stesso 2 giugno 1560
che doverà nel resto havere il suo intiero vigore e essere. Secondo
anderanno poi mancando di quelli che al presente sono più di due per
famiglia sive casada, come degl'altri Consiglieri, doveranno esser fat
te l'elettione col solito ordine e Ballottationi in loco di quelli fos
sero per morte o altre cause mancati, onde sia sempre il numero de 40
con le conditioni sopra espresse, acciò con tali forme restino le co
se alla convenienza e siano rimosse quelle cause che come prudenza
havete rappresentato, potevano servir di motivo a sconcerti e disordi
ni, e con tali metodi regolata, e aggiustata essa Terminatione.
Resta dal Senato, nelle parti tutte intieramente approbate e confermata
e potrete farla registrare dove occorresse per la sua pontual osservan
za.

Data in Nostro Ducali Palatio die 9 maii indictione

XIII 1674 = Gioseffo Ferrari Notaro Publico e Cane.

della Magnifica Comunità di Moncelese d'altra mano e
dal Libro de Registri delle Ducali ecc. *****

Circa quattro anni dopo il Senato doveva modificare il suo crite
rio sulle norme della ammissione in Consiglio di due membri della stes
sa famiglia. Con l'atto stesso poi si aumenta il salario annuo al Can
celliere. Ecco la Ducale:

*****Aloysius Contereno (Contarini).....Bartoli Gritti.....
supplica la Comunità di Moncelice l'alteratione di due Capitoli sta
biliti da fu Cap. Marzio Zorzi ed approvati con altri dal Senato, con
cernenti il primo l'ammissione all'ingresso di quel Consiglio, l'altro
per qualche accrescimento di salario al Cancelliere della Comunità
stessa oltre il prescrittogli ducati 40 all'anno. Concessasi perciò
l'informatione hora lette ed havutosi riflesso alle medesime, l'andera
parte che salvo e riservato il Capitolo circa non poter entrar sul Can
siglio più di due per famiglia inherente pure alla parte 1560 2 giugno
in questo proposito, sia per anni dieci dispensata la conditione et al
tri che si cacciassero in primo e secondo grado con che possin esse
due famiglie entrare senz'haver riguardo ad altri d'altre famiglia se=

bene si cacciassero in primo e secondo grado onde con quest'habilità
possino entrare de' cittadini più onorevoli e le cose et interessi
della Comunità caminino nella forma migliore desiderabile.

Quanto all'altro punto del salario del Cancelliere, col riguardo
alle di lui benemerente sia pure preso che in loco delli ducati all'an
no quaranta che al presente gode, habbi ad avere altri venti pura al-
l'anno che in tutti siano sessanta il che s'intende alla persona e
non alla carica così delle cose premesse riconosca sempre la Comuni-
tà la publica disposizione verso le sue viste. *****

Con ducale poi 12 maggio 1677 si richiama il Decreto 13 agosto
1628 e si prorogano le disposizioni per cui due per famiglia possano
fare parte del Consiglio. Con Ducale 20 gennaio 1693 si danno norme
per evitare il cumulo delle cariche e per l'ammissione in Consiglio
di più cittadini che avessero l'identico cognome e ciò per evitare la
deficienza del numero dei Membri.

Trascriviamo la istanza 30 gennaio 1711 dei Deputati della nostra
Comunità perchè, a sistemare la composizione del Consiglio, sia inter-
clusa la partecipazione al Consiglio di estranei alle passate ed in
quel tempo presenti famiglie permettendo l'accesso al Consiglio stesso
dei soli figlioli e congiunti fino al quarto grado.

***** 30 Genaro 1711 *

Serenissimo Prendipe,

Con venerabile Decreto 2 giugno 1560 degnò la Serenissima Vostra
commandare che il Consiglio della sua ossequiosissima e fedelissima
Comunità fosse ammesso uno per cadauna Villa del detto Territorio,
prescrivendo che da predetti quaranta un solo vi entrasse per famiglia,
sive Casada e non più. Questo come metteva in difficoltà il sostituir
i mancanti cittadini altri d'altri famiglia per la ristrettezza delle
casade habili e capaci al compimento del numero predetto, s'estese la
Publica Sovrana Magnificenza della Serenità Vostra con riveribile Du-
cali 9 maggio 1674, permetter l'accesso al detto Consiglio sino a due
per famiglie sive casada purchè non si cacciassero in primo e secondo
grado se ben fossero d'altra famiglia e Casada. Ma ciò non ostante
vegendo la stessa difficoltà e gli stessi motivi concorse gratiosamen-
te la Pietà della Serenità Vostra con posterior Decreto 13 Agosto 1678
levar detta conditione e conceder l'ingresso per anni dieci a due per
famiglia sive casada ancorchè si cacciassero in primo e secondo grado.

Gratia che si estese e si reitèro con altri gratiosi rescritti della Serenità; Vostra 9 maggio 1697 e 24 agosto 1707 con che sin hora quella fedelissima Terra coll'intiera e pontuale osservanza à quanto degno la Serenità Vostra comandate e permettere ha sempre venerate le Pubbliche Sovrane Commissioni e Gratie.

Ma di presente vedendo li Deputati di quella sua fedelissima Terra servi ossequiosissimi della Serenità Vostra il considerabile degrado delle famiglie, la nota scarsezza de soggetti per ogni grado incapaci ad essere sotituiti alla mancanza de presenti cittadini, così che di quaranta, che sono presentemente, dettratti li cinque villici ammessi a detto Consiglio in osservanza del predetto Decreto 1560 delli restanti 35 Cittadini della Terra, 17 tra i quali molti vecchi si contano senza successione, nè si sa mancando che loro sostituire.

Undici di essi, che se bene hanno figlioli si trovano giovani incapaci per l'età ad'esser ammessi in compimento del numero prefisso de 40. Onde mancando alcuno de predetti, come di presente si vede il caso per la morte d'uno di essi, convien ammetter al Consiglio stesso persone dell'infima condition incapaci, senza alcun grado ad'esclusione delli figlioli, fratelli e congiunti delli, presenti Cittadini e delle loro casade, con estremo indecoro di quella Cittadinanza pregiudicio del pubblico servitio, per l'inhabilità di sostener le Pubbliche Cariche, che vengono da quel Consiglio dispensate, avvilita dal Soggetto, oltre il tormento dei poveri Cittadini, che mancando con discendenza lasciano li loro Figlioli di tenera età; il di cui loco venando occupato da estranei d'infima conditione, si potrà veder anco perpetuamente esclusi dalla loro Originaria Cittadinanza. Per il che prostrati li Deputati predetti rappresentanti tutto il loro Consiglio al Trono Augusto della Serenità Vostra supplicano riverentemente intercluder la strada al concorso d'estranei fuori della passate e presenti famiglie e Casade de Cittadini di detta Terra, permettendo l'accesso al Detto Consiglio alli soli Figlioli, Fratelli e Congiunti fino al quarto grado inclusive. Sarà così levato il gravissimo disordine d'una violente concorrenza di persone Villi e incapaci, che pretendono senza alcun grado esser ammessi alla Cittadinanza, portar quella in qualche onorevolezza, supplir con più Cuore e maggior proprietà all'occorrenza di quella povera Comunità, che non lascerà d'humiliar in ogni incontro divote supplicationi all'Altissimo per la conservatione e esaltatione sempre maggiore della Serenità Vostra e di tutta questa Santa e Glorio

1711 30 Genaro Che sia rimessa ai Savii
dell'una e l'altra mano.

CONSIGLIERI: F. Francesco Saudo
f. Filippo Marcello
F. Agostin Nani
f. Gerolamo Battaglia
f. Michiel Morosini

Poichè la suddetta supplica trovò qualche pubblica opposizione,
il Consiglio fu chiamato ad avvalorarla col suo voto. Ecco il tes-
to della delibera stessa:

*** Adì 7 giugno 1712 - Convesto e rodnato il Magnifico Consiglio
nella Salla di quello prenesso l'invito, suono di Campana, e Campanel-
la More solito, ove intervennero gl'infrascritti per far le cose infra
scritte & c.

L'Illustr. Sig. Ecc. Sig. Gaetano Orio, Podestà

Li M. Illustr. Sig. Stefano Armetti Deputato

Sebastian Bozza idem

D. Pasqual Ghireto Dottor

D. Fero Banda

D. Carlo Pincato

D. Domenico Busi

D. Alessandro Sandri

D. Gio. Battista Branchini

D. Marc'Antonio Fornesieri

D. Pietro angelo Villani

D. Bernardin Ferrari

D. Gerlo Branchini

D. Andrea Moggia

D. Iseppo Gazzetta

D. Pietro Levadello

D. Domenico Riva

D. Gio. Antonio Miazzi detto Grossi

D. Francesco Merlin

D. Giacomo Felco Dot.

D. Gio. Leonardo Santini

D. Antonio Gualtieri

D. Andrea Bellato

D. Francesco Calzavara

D. Anzolo Furlan

D. Anibale Cattani

D. Giacomo Casseti Dot.

D. Pietro Rossi e

me Giuseppe Ferreri Canc. N. 31

639

Omessa la Supplica

Sopra il riflesso all'esser infelice di questa Terra resa angusta e ristretta da soggetti capaci ad'esser ammessi a questo Consiglio à predeffonti Cittadini non solo, che à quelli andassero mancando, la maggior parte de quali si vedono senza Discendenza Mascolina. Per non veder il caso deplorabile di dover sostituire ogni condition di persona con estremo indecore di questa Cittadinanza, rissolsero li Sign. Deputati humiliar alla Serenità del Principe Augusto loro divoita supplicatione, ad effetto degnasse permetter siano sostituiti à mancati cittadini, e andasser mancando li figlioli e fratelli e congiunti finà al quarto grado delle presenti, e passate famiglie e Casade de Cittadini colla sola attentione di veder purgata questa nostra cittadinanza e ridursi all'onorevole e di più lustro e profitto à questa Comunità non solo, che alla Terra tutta. Per il che accettata la detta humilissima suplica dagli ecc. Sig. Savii rimesse l'informationi tanto all' excell. Sig. Capitano, quanto a queste ecc. Sig. Podestà quali ben informati e raccolto l'interesse di molto espediente all'interesse e honorevolezza di questo Honorando Consiglio degnorono favorire con loro gratiosissimo rescritto le devotissime istanze di questa Comunità humiliata per detti Sig. Deputati.

Hira essendo dall' ecc. Consulta rimesso l'affare all' Ecc. Sig. Capitano di Padova si subodorano alcune mosse di alcuni, che con la forza vorrebbero divertire una sì applausibile attentione per quei fini che possono ben da og'uno esser considerati, o che si renderebbero di tanto indecore a questo Consiglio. Per il che non dovendosi lasciar correr tale pregiudicio, e inconveniente. Fu da Sig. Deputati posta parte.

Che letta al Consiglio stesso la suplica predetta per detti Signori Deputati humiliata a sua Serenità resti da questo Honorando Consiglio approbata l'intentione e giusta messa de medemi, potendo anzi li stessi e successori continuar sin tanto potremo sortire à consolatione di que

ato Consiglio il desiderato e riveribile Decreto.

Onde letta la detta suplica fu poi Ballottata la parte e hebbe Voti favorevoli 29 e 2

Gioseffo Ferrari Nodaro

Publico e Cano. Della Magn. Comunità di Moncelese

L'Istanza della Comunità ebbe esito favorevole come risulta dall'atto seguente:

*** I7I2 primo Ottobre - In Fregadi.

Al Capit/Vice Podestà di Padon

Si sono rivevute le giurate informazioni vostre e del Podestà di Moncelese sopra il riverente Memoriale humiliato alla Signoria Nostra da quella fidelissima Comunità per opportuno provvedimento circa l'admettersi nel suo Consiglio Soggetti che suplicano all'intiero numero di quaranta che resta in consonanza de publici Decreti in esso prescritto compresi li cinque Distrituali. Secondandosi però li vostri prudenti sensi sopra le ragioni prodotte dalle parti contendenti veniamo in deliberatione con l'oggette di render consolata quella predilatta Comunità d'ampliare il Decreto I674 II maggio cosichè tre per Famiglia possino con le solite formalità della Ballotazioni haver l'Ingresso nel medesimo Consiglio, ma à riserva che nella disposizione ed amministrazione all'esercitiae delle Cariche, sia sempre servato il metodo di cacciarsi li Congiunti nel primo e secondo Grado, intendendosi l'Indulto esteso per anni quindeci.

Nel caso poi di mancanza di Vecchie Famglie trovandosi proprio di non escluder i più capaci, animo pure che in avvenire possano ammettersi quelli che facessero le prove di non haver il Padre e Avo essercitata Arte Meccanica e di trovarsi per lungo tempo Commoranti in detta Terra onde cada l'elatione ne più degni e sia formato il Consiglio di soggetti per civiltà e conditione distinti. *****

Alla sudetta determinazione fa seguito l'atto esplicativo che qui trascriviamo:

***** I7I3 3 agosto In Fregadi

Al Capit.V.Podestà di Padova.

Sopre le differenze insorte tra li Deputati della Comunità di Moncelese e Antonio Qualtieri unito con altri Cittadini di quella Terra nell'essecutione del Decreto primo Settembre I7I2, con li quale in

ampliacione dell'altro 9 maggio 1674, fu prescritto che possano haver l'ingresso in quel Consiglio sino tre per famiglia si sono ricevute le Vostre giurate informazioni.

A dichiarazione però del sopradetto Decreto primo Ottobre 1712, quale unitamente con l'altro 9 maggio 1674 dovrà esser nel suo vigore. Vi dicemo, che quando occorri di dover introdursi nel Consiglio della detta Comunità soggetti per supplirsi al numero di quaranta debbano essere profferiti li Trasversali ma la conditione che habbino il requi- site nella Civiltà nei due Decretati gradi e debba questo essere probato prima di venierne proposta la loro Ballottatione. Voi per tanto farete nota la presente deliberatione e ne ordinarete il registro ove occorresse per la sua puntual osservanza. *****

In esecuzione alle suaccennate disposizioni e concessioni del Senato il Podestà (Benedetto Balbi) pubblicava il seguente stridore (avviso)

*** 1718 3 Zugno. *****

De mandato dell'Ill. Ecc. Signor Benetto Balbi per la Serenissima Signoria di Venetia e c Podestà di Moncesalese e suo distretto.

Et inherendo al Publico Sovrano, Decreto 28 maggio spirato dell'Eccellentiss. Senato diretto all'Illustrissimo e Eccellentissimo Signor Capitano e Vice Podestà di Padova con di quello riverite lettere 30 detto, rimesso sopra e in consonanza alla riverente supplicatione di questi molt'illustri Signori Deputati di questa Magnifica Comunità intorno alla creazione di novi Cittadini in adempimento del numero delli quaranta prescritti da altro riveribile Decreto 1560 2 Zugno.

Col presente publico stridore resta invitato ogn'uno delle quaranta cittadine Famiglie, si ve Casade tanto da descendenti quanto de Trasversali delle madame, che desiderassero concorrere a questa cittadinanza per essere habilitati ad haver l'ingresso in questo Consiglio, debbano nel termine de giorni otto nella Cancelleria della sudetta Comunità haver fatto e provato in forma d'esser stati per il corso d'anni dieci lontani d'Arte alcuna meccanica, da quest'hora in passato continuamente con Domicilio in detta Terre per detto Tempo ad effetto che cadaer possa l'elettione ne più degni in consonanza de predetto Decreto e altri 1712 primo Ottobre e 3 Agosto 1713, edmesse poi esse prove da questo onorando Consiglio nella sua prima reductione.

(Benedetto Balbi Podestà) *****

Non mancirono contenzioni e lotte nell'applicazione dei Decreti suddetti. Ne son prova le due istanze al Serenissimo Principe che qui

sotto riportiamo anche perchè dal loro contenuto bene si deducono i requisiti dei cittadini e meglio delle famiglie che potevano vantare diritto a sedere nel Consiglio. Ciò prova che originariamente e per secoli il diritto a sedere in Consiglio era limitato ad alcune famiglie e loro discendenti, a sistema chiuso. Se per necessità si dovette nell'ultimo secolo della Repubblica allargare il numero delle famiglie che potevano partecipare al Consiglio all'infuori di quella originario lo si fece con tali cautele da non nuocere (o da nuocervi il meno possibile) agli antichi ordinamenti della nostra Comunità mantenuti in vigore dal Doge Steno nel 1406 ed alle prescrizioni determinate con la Ducale del 1560.

Ecco le due istanze:

"""" 1718 3 agosto

Serenissimo Principe,

La civiltà de Corpi Publici fu sempre a cuore della Maestà Publica riuscendo ch'è la possiede più capace del grado e ministero ch'ogni Patria dispensa alla parte più pura dei suoi cittadini. Quella di Moncelese Fedelissima di V.Serenità e ne Sacrificii resi alle sovrane occasioni non inferiore dell'altre tiene il Capitolo stabilito 1713.3 agosto, che si provi per l'ingresso al Consiglio la Civiltà del Padre e dell'Avo non espressi d'alcuna Meccanica. L'angustia però del numero e l'istituto primitivo, che si formi indispensabilmente il Consiglio di 40 Consiglieri, hanno spremuto dalla necessità d'adempirlo con rilascio di rigorose incombenze ridotta la prova al solo debito d'esserci alcuno per dieci anni astenuto da professioni meccaniche, habitando nel luogo. Degnò la Vostra Serenità d'annuire a questa riforma con Decreto 23 maggio decorso e si dovea per conseguenza attendere che tutti provassero il decennio sudetto; ma l'ambitiosa insistenza d'alcuni che versano attualmente in esercizio di Meccanica sconvolge le cose e rende inutile ogni previsione. A' fine di svilupparsi delle contese in più istanze e troncarle ad un colpo, supplica genuflessa la Comunità che si degni la Serenità Vostra ascoltati li pertinaci contradicenti della loro incapacità convinti, decidere, che trovandoli in Professione Meccanica dentro il decenio restino esclusi, perchè si salvi nel possibile la Civiltà di questo Corpo di Sudditi Fedelissimi. A questo fine implorando resti accettata la presente, posta in Cancelleria Ducale, e intimata alla parte. Gratie e c.

I718 3 agosto

643

Che sia accettata e posta in Cancelleria Ducale
e intimata alla parte.

Consiglieri :

f. Francesco M. Malipiero

f. Marco Zen

f. Marco Loredan

F. Alvisè Morosini

f. Benedetta Giuran

f. Pantin Conterini (C. MM 40 V C)

Adi 2 maggio I719

Il privilegio deg'entichi Cittadini Originari che à motivo della discendenza da cittadini Originari gli rende capaci del Consiglio della Comunità di Moncelese fu sempre mantenuto, e preservato a beneficio delli stessi. Il Decreto I712 primo ottobre ha ben potuto facilitare l'accesso a quelli che non erano Cittadini Originari, ma nello stesso tempo ha sottoposto il suo ingresso alle regole, che si vedono prescritte da detto Decreto, come queste devono verificarsi e Obbligare i soli non cittadini Originari così non possono ne mutare, ne alterare lo stato e qualità de Cittadini Originari, però come questi sono stati ammessi al Consiglio o come Cittadini Originari o come discendenti dalli stessi senza altri oblighi o conditioni, come porta la pratica de secoli, così scorgendo dal tal qual Memoriale humiliato a Piedi della Serenità Vostra a nome de Deputati che si sono resi per petui Dittatori di quel Consiglio, le novità e pesi inascliti, che si tentarono addossare ai Cittadini Originari, giustamente la Famiglia Cortinovi Serva e Suddita della Serenità Vostra ha dovuto opporsi al Costituato annotato nella Cancelleria Ducale.

Hora dichiarando i suoi gravami genuflessa ai Piedi della Serenità Vostra insta d'essere licenziata dalle stravaganze proposte, con che sia fermato, che detta Casa, che vanta antichissima Cittadinanza Originaria, habbia a continuare nel suo solito grado e qualità, così che sia admissa al Consiglio di detta Comunità con le formalità solite, praticate con suoi Maggiori e altra Casa di tal grado, salva anco sempre la riballottatione praticata per il corso dei secoli, lo stabilimento di questa massima piacerà alla Serenità Vostra che vole che si osservi il solito, ne si faceno novità in altrui danno. Gratie ec.***

Riportiamo ora la Ducale che risolve la vertenza tra la Comunità e la famiglia Cortinovi. La trascriviamo non perchè il fatto in se stesso della vertenza possa avere storica importanza ma perchè il suo contenuto ci rivela maggiormente le modalità e gli ordinamenti sulla composizione del Consiglio.

22 giugno 1719=

Joannes Cornelius Dei Gratia Dux Venetiarum Nobilibus et Sapientibus Viris Benedicto Balbi de suo mandato Potestati Montissilicisfidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Significamus Vobis hodie in Collegio Nostro Terminatum fuisse ut infra.

Udito il Nontio della Fid. Comunità di Moncelese con li suoi avvocati humiliati dimandando che, in ordine alla sua riverentissima supplica venirsi terminato per ordinamento del Decreto del Senato 1718 28 maggio che quelli che tanto dai loro padri quanto per se stessi hanno fatto arte meccanica non sieno capaci dell'accesso al Consiglio di questa Comunità non possano essere ammessi alla Ballottatione senza aver fatto la prova d'essere stati lontani da esercitii mecanici per il corso d'anni dieci e che habbino habitato in detta Terra scoprendosi essere sempre stata la Publica Sovrana intentione ne' replicati decreti del Senato 1560-1674-1712-1719-1719 che si mantenga nel Consiglio di questa Magnifica Comunità la civiltà et così hora ossequiata anche dalli stessi figli dei Cittadini morti in attualità del Consiglio et anche nei tempi più antichi sempre sostenuta e perciò non possi esser ammesso alla Ballottatione Antonio Cortinovi e molto meno Gio di lui fratello constando con l'incidenza della prova fatta e del fatto medesimo essersi il medesimo suo Padre continuato e rimpiazzato nell'arte di Sartore nella quale visse e morì senza haver havuto l'ingresso nel Consiglio come pur haver questo fatto verso Antonio di lui figlio. Protestando alla pretesa cittadinanza originaria che restandò nel punto presente inconcludente essere interrotta dal mecanico esercitio e del d.mo suo Padre e di Addo Antonio suo figlio per di più sue ragioni alla Signoria Nostra considerato, da una e dall'altra uditi Giovanni et Antonio Frat. Cortinovi, humiliati edimendanti essere licenziati dalla supplica, et estesa avversaria prodotta senza ragione ad effetto che essendo essi Cortinovi Antichi Cittadini Originarii e sempre ammessi al Consiglio della Comunità di Moncelese, non possano essere espulsi dal concorso allo stesso non potendo servir il Decreto 1718 28 maggio che parla solo del trasversali, che non fossero mai ammessi a detto

Consiglio protestando poi in qualunque captiosa et inadmissibile in-
 troduzione avversaria che non può per alcuna riguardo haverli in con-
 sideratione salvo sempre la riballottatione ordinata dalle Leggi per
 più sue ragioni. E fu prova per la Comunità di Moncesele/

Quare mandamus vobis ut ita exequi faciatis

Data in Nostro Ducali Paltio die XIX Iunis MDCCKIX= ""

Gli ordinamenti sopra descritti si mantemero fino alla caduta
 della Veneta Repubblica. Non ci consta che alcuno fra i vari cultori
 della vecchia storia Monselicense abbia prospettato la tesi se la Co-
 munità di Monselice avesse avuto il diritto di fregiarsi del titolo di
 "Magnifica". Come è noto le famiglie che per le loro condizioni di
 "civiltà", dovevano rappresentare la Comunità potevano aver titolo di
 nobiltà trasmissibile ai discendenti ed abbiamo tuttora famiglie, nel
 territorio della veneta Repubblica, insignite o che si fanno insignire,
 di gradi nobiliari appunto perchè i loro antenati avevano fatto parte
 della "Magnifica Comunità". Ma, perchè ciò fosse o sia ammissibile
 occorre dimostrare che il Consiglio della Comunità era riservato ori-
 ginariamente ad un ristretto numero di famiglie e che si continuava at-
 traverso i discendenti ed appartenenti alle famiglie stesse sotto cer-
 ti vincoli e clausole specifiche. Si trovava la Comunità di Monseli-
 ce in tali condizioni?. Per rispondere in modo preciso alla domanda
 basterebbe compulsare un pochino gli atti dell'Archivio di Stato di
 Venezia. Ma questa possibilità oggi mi è tolta perchè l'atroce guerra
 in cui viviamo ha chiuso i battenti dell'Archivio o quanto meno ha me-
 so al sicuro dalle belliche rovine ogni importante documentazione.
 Spero comunque di poter un giorno colmare questa lacuna per quanto sia
 mia piena convinzione assoluta che la qualifica di "Magnifica" sia sta-
 to di pieno diritto della nostra Comunità. Infatti la documentazione
 che abbiamo più sopra riprodotta e le considerazioni con cui in qualche
 parte l'abbiamo accompagnata dimostrano esuberantemente che la Veneta
 Repubblica ha conservato a Monselice i suoi vecchi Statuti ed Ordinam-
 menti, che essa ne ha sempre regolato ed interpretato l'applicazione e
 senza sopprimerli o cambiarli, che il Consiglio fu sempre mantenuto in
 un certo numero di famiglie originarie, che per ovviare alla deficienn-
 za dei componenti si ammise la rappresentanza di più d'uno per famiglia
 piuttosto che ricorrere ad elementi estranei, che le famiglie chiamate
 al Consiglio dovevano corrispondere a speciali condizioni di "civiltà"

ovverossia di nobiltà, di supremazia, di indipendenza non intaccate dalla professione di arti e mestieri, che quindi la composizione del Consiglio costituiva una forma "serrata" del Consiglio stesso. Ma non basta. Tutti gli atti, verbali, resoconti, rapporti al Governo Centrale, compilati dal Cancelliere della Comunità portano la formula di "Magnifica Comunità" ed è da crederci che, specie in quel tempo, non sarebbe mai stato ammissibile che impunemente si potesse dall'ente locale attribuirsi, anche nei confronti delle Superiori Autorità, qualifiche non riconosciute. È vero che moltissime delle Ducali da ma compulsate non esprimono alla Comunità il titolo di Magnifica, ma soltanto quello di Fidelissima.

A prescindere però dal fatto che quest'ultimo attributo era specialmente usato e preferito dal Veneto Senato in confronto di ogni altro attributo di diritto, abbiamo la compiacenza di rilevare che nel registro delle ducali e quindi negli atti ufficiali del Governo e precisamente nei documenti I9.8.I610 - I8.I.I612, si indica esplicitamente la Comunità col titolo di Magnifica. Così pure nelle ducali I4.6.I575 e 25.I.I580 (pag. I6-I8 Reg. Ducali) tanto il Podestà quanto i Deputati della nostra Comunità sono chiamati col titolo di Magnifici. Egualmente la Ducale 7 giugno I575 che risolve a favore di Monselice una contestazione con i Rettori di Padova, attribuisce al Podestà di Monselice la qualifica di Magnifico. Fra tutte le sudette ducali riportiamo il testo di questa ultima perchè in esso il titolo di Magnifica al Podestà è ripetutamente indicato.

***** 7 giugno I575 =

Aloisius Mecenigo Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili et sapienti Viris Hieronimus Cornerio de suo mandato Pot. Montissilicis fid. dil. salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie inter consiliarios nostros terminatum fuisse, ut infra.....Sopra le mutue inhibitioni seguite fra li magnifici rettori di Padova et Magnifico Podestà di Moncelese l'una de 24 et l'altra de 27 marzo prossimamente passato per occasione de proclama fatto dal sud. Magnifico Podestà di Moncelese contra Zuan Maria Talpo et altri, imputati d'haver fatto impedimenti nella Fossa Moncelesana, havendo la Serenissima Signoria udito li avveati d'ambe le parti con quanto hanno voluto dire et dedur a favor delle loro ragioni et il tutto ben considerato, ha posto il Bozzolo bianco per la confirmatione dell'inhibitione del Magnifico Podestà di Moncelese il verde per quella di Padova, il rosso non sinciero et fu pre

Dalla narrazione da noi fatta e dalle considerazioni da noi espresse, possiamo adunque a buon diritto ricavare la certezza che la nostra Comunità godeva legittimamente del titolo di Magnifica.

Abbiamo voluto forse un pò troppo dilungarsi in questa dimostrazione anche per il fatto che alcuni studiosi della Storia di Este e di altre Città hanno sempre, nelle varie discussioni da me con loro avute nei tempi passati, insistentemente credute di dover misconoscere nella nostra Comunità il diritto di essere chiamata col suddetto titolo. Ora avuta la possibilità di approfondire le indagini, posso godere e vantarmi del favorevole risultato ottenuto.

Per la conoscenza profonda ch'io ho di avere sulle famiglie Monselicensi e sul loro passato, potrei quasi assicurare che nessun discendente attualmente esiste da quella vecchia "Casade" che costituivano la "civiltà" nella nostra Comunità. Se ve ne sono si facciano avanti per la conquista di un titolo Nobiliare e.....buona fortuna!

Riepiloghiamo un pò gli ordinamenti Comunali di quel tempo. In base alla Ducale del Doge Michele Steno vennero conservati gli antichi Ordinamenti, statuti, e consuetudini, si concesse facoltà definitiva sentenza fino alla concorrenza di Ducati duecento sum mero et mixto imperio, attribuzione che venne estesa per maggior somma nelle epoche successive, si accordò che le pene pecuniarie applicabili agli contravventori avessero a cadere a favore del Comune e da porsi nel cumulo dei redditi comunali; venne stabilito che fossero conservati i beni acquistati dal Comune con numerata pecunia da Francesco da Carrara sino a quel giorno sia che fossero stati di proprietà di lui sia spettanti al Comune di Padova, si convenne in quanto ai pesi daziari che Monselice fosse parificato e soggetto a non maggiori pesi di quelli che imposti sunt Comuni et hominibus de Este et sint ad conditione ad quam erant ante guerram.

Senonchè nel 1513, durante l'assalto dato a Monselice dagli alleati contro Venezia per la Lega di Cambrai, nell'abbattimento delle mura e nella espugnazione del Castello, venne, come ripetutamente si è detto nel corso di questo libro, incendiato e distrutto l'Archivio della Comunità privandola di tutti gli atti e documenti testimonianti la sua gloriosa storia e contenenti la prova scritta dei suoi antichi ordinamenti e dei suoi vetusti diritti. Terminata la guerra che la

Lega di Cahbrai aveva tanto violentemente accesa e precisamente nel Gennaio 1522, il Veneto Senato decise che si sostituissero i perduti e statuti conformandoli a quelli di Este salvo la modifica di alcuni capitoli. L'ordine della Serenissima non fu però eseguito. Che forse fin da quel tempo esistesse con Este quella più o meno giustificata certo antipatica, rivalità che si è protratta fino ai giorni nostri, tanto da non voler accettare ed avere nulla di comune con gli Ordinamenti di quella città? La nostra Comunità nichio per un bel po di tempo finchè, a troncane indugi e soprasi intervenne il Doge Gerolamo Friuli con la Ducale 2 Gennaio 1560 al Podestà Giovanni Natale de Medio, su conforme decisione del Consiglio in Rogadi, e vennero fissati i definitivi ordinamenti a cui la Comunità doveva attenersi.

Abbiamo più sopra riportate tale storico documento e ad esso mandiamo il nostro lettore. Si statul in esso, fra altro, che il Consiglio fosse di 40 Membri e si ritenesse legalmente convocato in numero non minore di 25. Dovevano i Consiglieri avere 25 anni compiuti.

Nel Consiglio erano rappresentate le Ville di Marendole, Pozzonovo, S. Bartolo ecc. Era proibita la vendita delle proprietà Comunali senza il consenso del Governo Centrale, vietato far uso del danaro del Monte di Pietà, che doveva avere bilancio nettamente distinto da quello Comunale. Il Podestà nominava ogni anno un revisore ai conti riferendo al Consiglio. Non poteva il Consiglio abbonare tasse ed oneri di qualsiasi genere se non limitatamente a L. 25.00 quando si fosse trattato di poveri e per una volta tanto. Il Consiglio non poteva alienare ai propri Membri cosa alcuna appartenente al Comune senza l'Autorizzazione del Senato. Il Governo Centrale riservava a se ogni provvedimento delle opere idrauliche ordinando l'approvazione di tutte le disposizioni emanate dalla Comunità in tale materia.

Con Ducale 13 agosto 1678 lo Statuto fu modificato nel senso che più di due membri per famiglia potessero far parte del Consiglio e ciò per togliere le difficoltà che la deficienza di famiglie aventi i voluti requisiti per sedere in Consiglio, ostacolasse la composizione del Consiglio stesso.

Veniva Monselice governata da un Rettore Nobile Veneto col titolo di Podestà che durava in carica 16 mesi ed era stipendiato dal Comune con Ducati annui 103 e denari 19. Aveva giurisdizione su Monselice, Ispida, Marendole, Montericco, Pozzonovo, Schiavonia e Vanzo. Era assistito da un Cancelliere (ora Segretario Comunale) e da due Fan-

ti i quali facevano le intimazioni di Legge ponendosi in testa un berretto rosso con lo stemma di S. Marco e con ciò davano ai loro atti la stessa autorità come se questi fossero fatti dallo stesso Doge.

La Magnifica Comunità formava la Comunale Rappresentanza (Giunta Comunale) ed era composta da 3 Deputati che percepivano per ciascuno ducati 100 annui, dal Cancelliere sopradetto, da un cavaliere senza stipendio detto "Cavaliere del Comune" che aveva l'incarico sul vetto vagliamento. Alcuni dei cittadini appartenenti al Consiglio Comunale avevano mansioni diverse sui Pii Istituti. La forza armata a servizio del Podestà, dei Deputati e del cavaliere del Comune era formata da soli cinque uomini detti Birri il capo dei quali chiamavasi "Il Va valiere dei Birri". L'Autorità Militare era rappresentata da un capitano detto "Capitano delle Cernide" gli arruolamenti delle quali comprendevano anche i territori di Conselve e di Arquà. La Caserma per questi arruolati era in proprietà dei tre Comuni di Monselice, Conselve ed Arquà e, passata poscia (come vedremo a suo luogo) in totale proprietà del Comune di Monselice, servì, fino a pochi lustri or sono, a Caserma delle Guardie Municipali. Ora, dopo l'incendio da essa subito durante il tempo in cui fu sede del P.N.F., come narrammo nel capitolo "Il Fascismo" venne ridotta ad abitazioni civili ed è ubicata in via Matteotti n. 9.

Tutte le cariche militari, ad eccezione del Capitano della Cernide, erano onerarie cominciando dal Centurione o capo dei Cento e giù fino al Tenente al Sotto-tenente, all'Alfiere al Sergente, al caporale. La Cernide in tempo di estate dovevano una volta al mese esercitarsi al bersaglio e chi colpiva nel segno aveva in dono quattro lire e sedici soldi. La manovra generale si faceva nel principio di Novembre al Prato della Mostra (nell'area ora occupata dal Cimitero Comunale del Centro presso S. Salvaro) e vi interveniva il Capitano di Padova con vari soldati di cavalleria e di Fanteria. La Bandiera Militare era di colore Bianco-Celeste.

Ben Ducale 28 febbraio 1564 veniva inflitta condanna al Podestà N.H. Antonio da Molino di ducati 10.00 " che dietro sua istanza potrà essere commutata in Lire 1.00 da darsi all'Capitale di Venezia per non aver obbedito al tenore di diverse lettere rilasciategli". Si capisce che anche allora certi funzionari trattavano il proprio ufficio e con poco encomiabile leggerezza.

Con altra ducale IO maggio 1566 veniva fatta proibizione di porre al Consiglio spese a favore del Podestà e si riconosceva libera facoltà ai Rappresentanti Comunali di proporre argomenti in Consiglio.

In quanto ai Salari concessi ai Deputati troviamo, ad esempio nei registri dei mandati di Cassa 1559-1576 che nel 1560 fu pagato salario di Lire 12 soldi 8 a ciascuno per quattro mesi ai Deputati Zuan Del Ferro, Tomaso di Nodario, Fabrizio Rizzo, Paolo Libero e Antonio Maria Guerra e nel 1561 ai Deputati Gabriel Dabbo e Niccolò Fiorentino. Nel 1568 figurano pagamenti fatti a Sindeci provenienti da altre località, quali rappresentanti, diremo quasi come Ispettori, del Governo Centrale. A titolo di curiosità accenniamo anche nel 9 dicembre 1566 venne fatto pagamento a Zuan Rizzo fornare per pane fornito ai Deputati incericati di porre i confini in quel di Pozzenovo.

Con Ducale 29 aprile 1581 (essendo Doge Nicolaus De Ponte) si stabilisce che "vedendosi per penuria e calamità dei tempi, il poco salario rispetto all'eccessiva spesa che si fanno ai Montii quali si mandano a Padova et Venezia.....si dato di salario essendo Dottori Lire quattro al giorno et non altro et a quelli che non sono Dottori Lire tre et non altro".

Dal Registro delle Ducali apprendiamo quale fosse, nell'ultimo secolo della Repubblica, il personale addetto alla Comunità quali gli assegni. Ne diamo l'elenco che certamente non è privo di interesse:

All'essator a rischio a pericolo coll'incanto, è obbligo	Salario	I.240.00
di cautar denari Duecento	"	
A' in Deputati	"	297.12
Al maestro di Gramatica	"	620.00
Al Cancelliere di Comunità con obbligo di dar copia occorrente ai Comuni	"	372.00
A' due Consoli	"	27.4
Al quadernier	"	148.16
Al medico Casseti vita sua natural durante, con obbligo di visitare anco li Comuni	"	930.00
All'avvocato di Comunità e Comuni	"	62.00
Al Nonzio di Venezia	"	148.16
Al Nonzio di Padova	"	31.00
Alli stimadori	"	24.16
Al Stimador di Pegni	"	12.8
Al Soprintendente all'Armi	"	31.00

	Salario	
Al Fante	74.8	quali 651
All'acquarolo per l'arco di mezzo	" 93.00	
A' due Cavarzerani	" 62.00	
Al Campanaro e retta Piazza	" 74.8	
All'orelogier compresa ogni spesa	" 62.00	
Al Bollador delle misure	" 27.10	
All'armarolo	" 62.00	
Al Corrier di Venezia	" 62.00	
Al Corrier di Padova	" 31.00	
All'Official del Reggimento	" 223.4	
Al Predicator l'elemosina e in difetto supplir per dar la somma sino all'ammontar di	" 372.00	
Per le processioni spesa in cera, si pongono	" 200.00	
A S.E. il Podestà in tutto	" 505.00	

Nel 1676 vennero pubblicate le tariffe per gli amolumenti spettanti "al Cancellier Pretorie in Civile, in Criminale - ai Notati ed altri Ministri della Terra - al Cammariero dei Pegni (Ufficiale addetto alla Camera dei Pegni) - Trombetta (Messo che deve pubblicare i proclami) per ogni proclama, per ogni stridor de vivi o morti, per ogni pubblicazione di delitto, per ogni cavalcata sopra loco - Cavallier (distributore di lettere ecc. a cavallo) - Ufficiali (Ufficiali Giudiziari - Uscieri) "".

Con terminazione 16 gennaio 1754, che regola nel Territorio Padovano il Ministero di Notaio, venne, nei vari articoli, deciso che più di otto non potevano essere i Notai. In caso di morte od assenza per di più di sei mesi, i documenti o protocolli dovevano essere depositati in Cancelleria. I figli e parenti fino al quarto grado potevano succedere al defunto Notaio fino al quarto anno dopo la morte.

La Cancelleria Civile Notariorum doveva avere sede nel locale a pianterreno della torre di Piazza come da conferma iscrizione soprastante la porta d'ingresso a destra, iscrizione che, scolpita in trachite, rimase al suo posto fino a quando, con la soppressione della Loggia antistante alla Torre, lapidi, iscrizioni e porte vennero asportate o comunque manomesse. Quel locale, durante il Regime austriaco, successe al Dominio della Repubblica Veneta, servì a Corpo di Guardia e, dopo il 1866, quando venne istituita la pubblica illuminazione con fanali a petrolio, esso locale fu occupato dai Feralari (corruzione dia

lettale di fanalari così chiamati gli accenditori dei fanali) i quali 652
 dovevano per turno passare la notte nel suddetto locale di guardia per
 rispondere alle chiamate per eventuale spegnimento o rotture nel materia
 le della civica illuminazione. Erasi conservato l'ampio e resistente
 tavolato su cui dormivano le Guardie Austriache ed ivi su appositi pa
 glierucci riposavano i nostri fanalari.

Su quei paglierucci ho riposato talvolta anch'io nei difficili tem
 pi della mia giovinezza quando, continuando mio fratello l'appalto del
 la pubblica illuminazione assunto da mio padre, dovevo sorvegliare il
 personale addetto al servizio e diedi così il mio sangue non raramente
 in pasto all'avidità delle cimici e delle pulci.

L'elenco dei Notai che funzionarono in Monselice trovasi descritt
 o nel mio volume sulla STORIA DEI PII ISTITUTI e qui lo riportiamo per
 non costringere i lettori a farne ricerca.

GOMBERTI PELLEGRINO	DAL 1387 (14.4)	al 1387
DE BERTI BARTOLOMEO	" 1405	" 1455
SECCADINARI GIOVANNI	" 1409	" 1452
BIBBIA VINCENZO (senior)	" 1416	" 1449
LIBERTI BORTOLO	" 1428	" 1435
ROCCA GIACOMO	" 1456	" 1496
LIBERTI GIOVANNI	" 1458	" 1477
GIONZIO e GIONZIO GIO.BATTA Giacome e Sebastiano	" 1459	" 1575
BRUSCO ANDREA	" 1461	" 1470
" GIACOMO E ANDREA	" 1470	" 1510
DABBO BORTOLO	" 1486	" 1487
LUCRIFAGO VALERIO	" 1488	" 1506
ROCCA BATTISTA	" 1502	" 1558 (incerto)
BRUSCO SEBASTIANO	" 1506	" 1515
PERNUMIA GIULIO	" 1508	" 1580
LUCRIFAGO VALERIO	" 1511	" 1586
TASSELLO BARTOLOMEO	" 1514	" 1524
BONALDI BARTOLOMEO	" 1514	" 1532
BERTAZZO OLIVI RO	" 1516	" 1567
DAL FERMO PIETRO	" 1519	" 1529
BIBBIA VINCENZO (junior)	" 1524	" 1542
GIUGNO BATTISTA	" 1525	" 1549
RIZZI GIO.GIACOMO	" 1542	" 1549

DABBO BORTOLO	dal	I542	al	I570
TASSELO TADEO	"	I550	"	I551
DABBO GIACOMO	"	I551	"	I599
DI NODARI GIACOMO	"	I555	"	I570
CARLEVARINI GIOVANNI	"	I560	"	I604
DABBO GABRIELE	"	I566	"	I593
DI FRANCHI GASPARO	"	I568	20.2	I568 20.2.
DENODARI AURELIO	"	I570	"	I606
GIONZIO o GIONCIO BASILIO	"	I575	"	I615
RIZZO RIZZI	"	I575	"	I611
ROVEREDO ANTONIO	"	I591	"	I600
CARLEVARINI NICOLO' GIO	"	I614	"	I644
ZILIO ANTONIO E GIACOMO	"	I624	"	I683
CURTINOV I NADALINO	"	I625	"	I670
DABBO FRANCESCO	"	I627	"	I650
POZZONOV GIACOMO	"	I629	"	I631
SANDRI FRANCESCO	"	I640	"	I649
DABBO VINCENZO	"	I646	"	I670
" MARIO (senior)	"	I648	"	I663
SANDRI SEBASTIANO	"	I648	"	I675
ROVEREDO BENEDETTO	"	I650	"	I708
DI PUTI GIOVANNI	"	I653	"	I654
FERRARI GIROLAMO	"	I654	"	I702
FORNASIERI ROCCO	"	I654	"	I742
DABBO CAMILLO	"	I658	"	I702
GUALTIERI GIOVANNI FU GIROLAMO	"	I678	"	I728
GHIROTTI PASQUALE	"	I679	"	I713
" GIACOMO	"	I681	"	I711
BENDA PIETRO ANTONIO	"	I681	"	I713
FINCATO CARLO	"	I681	"	I725
LUCATELLO PIETRO	"	I682	"	I753
DABBO MARIO (junior)	"	I691	"	I708
BOZZA SEBASTIANO	"	I698	"	I722
FOLGO GIACOMO	"	I698	"	I730
FERRARI GIUSEPPE	"	I699	"	I747
FINCATO LEONARDO	"	I701	"	I751
SANDRI GIO. BATTÀ	"	I716	"	I742
LOCADELLI GIUSEPPE	"	I719	"	I771

6/ 5881	BRANCHINI BARTOLOMEO	dal 1723	al 1770
7/ 5882	GHIROTTI GIO. BATTÀ	" 1749	" 1777
12/ 5885	LOCATELLO FRANCESCO	" 1753	" 1758
10/ 5889	NANI FRANCESCO	" 1754	" 1777
12/ 5887	BRANCHINI ANTONIO	" 1770	" 1785
13/ 5888	GHIROTTI PIETRO ANTONIO	" 1777	5 1803
14/ 5889	GUALTIERI GIO. DOMENICO	" 1779	" 1807
	NANI LORENZO	" 1783	" 1834
	NAGGIA GIOVANNI	" 1796	" 1807
	GHIOCCHI CARLO	" 1799	" 1814
33/ 5890	BRUNELLI ANTONIO MARIA	" 1798	" 1908
30/ 5891	RIZZARDI CAMMILLO	" 1839	" 1855
13/ 5893	ROCCA AURELIO	" 1859	" 1862
40/ 5895	GIRALDI GIUSEPPE fu Giorgio	" 1868	" 1882
51/ 5898	ZAVARISE DOTT. GIUSEPPE	" 1883	" 1903
77/ 5920	BONA DOTT. GIORGIO	" 1906	" 1908
87/ 5921	CASTELLI NOB. DOTT. ANGELO	" 1908	" 1908
82/ 5922	STEINER AVV. GILBERTO	" 1916	"cont.
88/ 5927	PIETROGRANDE AVV. RINALDO	" 1929	"

Nei periodi: dal 1330 al 1597 - dal 1342 al 1399 - dal 1400 al 1495

dal 1500 al 1599 - dal 1605 al 1760 - hanno pure funzionato altri Notai di cui non si fa cenno e che presso lo Archivio Notarile di Padova sono indicati come "Notai incogniti".

Nelle pergamene riflettenti il nostro Convento di S. Giacomo, rintracciate, come abbiamo più volte detto, presso la Biblioteca Vaticana, dal 1162 al 1542, troviamo il nome di vari notai dai quali furono regalati in vari atti costituenti le pergamene stesse. Pichè la maggior parte di essi è antecedente al 1387, epoca in cui comincia l'elenco suddetto e poichè la massima parte degli atti del Convento di S. Giacomo furono eretti in Monselice, troviamo necessario di qui riportare anche l'elenco dei Notai, offetici dalla Pergamene Vaticane.

- 1/ 5876 - Ubertus sacr. Pal. Not.
 - Balla " " "
 2/ 5877 - Ubertus " " "
 3/ 5878 - Presbiterellus sacr. pal. not.
 5/ 5880 - Gerardacius d. mi Federici imperialis not.

- 6/588I - Arardus sacr.pal.not.
- 7/5882 - Clarinbaldinus s.p.not.et tab.
- 10/5885 - Laurentinus d.ni Federici imper.not.
- 10/5885 a - Batholomeo de Patro romeno s.p. not.
- 12/5887 - Frugerinus imp.mag.not. (18-5893)
- 13/5888 - Andus s.p.not.
- 14/5889 - Begnaminus s.p.not.
- 22/5896 a - Dominicus q.Ottnis imp.not.
- 24/589I - Begnanimus s.p.not.
- 32/5904 - Jordanus s.p;not.
- 33/5905 - Patavinus s.p.not.
- 38/5908 - Bonus homo s.p.not.
- 43/5913 - Celior s.p.not.
- 46/5916 - Gerardinus q.Gransolai s.p.not.
- 51/5918 - Bergaminus qui pronom.mag.Gallia
- 55/5920 Iordanus not.Omper.
- 59/5924 Rudulfinus not. deadrino
- 62/5926 Begnaminus - Manfredinus de Grimaldi Federe.
- 64/5927 Cambonetus not. de Wipertino
- 105/5949 Johanninus s.p.not.
- 107/595I Johannes Gubertini de Aicardo s.p.not.
- 108/5952 Jacobinus de Gerardo speciale
- 110/5954 Proselbertus s.p.not.
- 116/5956 Ginus de Quinicario
- 130/5963 Melior Cagnini
- 137/5964 Ubertus q.Gerardi Pavari de Montesilice
- 194/597I Anno 123I - Johes filius q.Manfredi de Montesilice
- 19515972 Melior Cagnini Judicis
- 223/5976 Bignotus
- 245/5984 Ubertus filius Gerardi Pavari
- 248/5987 Johannes Gubertini dei Aicardo, Antonius q.Joh.de Bacalar
- 254/5990 Bartholemeus de Petro Artemani
- Pax q.Alfarici de Pulveraria
- 255/5990 Videlupus
- 262/5995 Gandolfettus qui vocar fittus
- 266/5999 Bignotus de Bullis
- 279/6006 Petrus q.mag.Henrici
- 285/6010 Albertus q.Pavari

- 305/6018 Johannes filius q.Hoefredi
- 305/6025 Bonifacius de Otonis
- 316/6026 Wernerius de Petro
- 317/6026 Decdatus
- 342/6040 Petrus de Cascoto
- 343/6041 Odod.ni Federici
- 345/6042 Nido Lupus
- 347/6042 Gumbertus preciosus
- 356/6049 Homobonus dictus ceperinus
- 361/6053 Salomon fil.q.Nicolai
- 363/6055 Matheus filius Petri
- 365/6056 Guillielmus f.olim Filippi de Belardo
Antonius q.Johannis de Balzaler
- 369/6056 Beneventus not.F.Petri q.Benvenuti Antonius q.Joh?Bazaler
- 370/6057 Denius not.
- 371/6058 Johannes q.ordi
- 384/6064 Andreas de Orano
- 387/6067 Gabriel q.Mascoti
- 388/6068 Raanaldus Montis Bamberii
- 389/6069 Dalmianum
- 391/6070 Paduanus Cartolarius q.Bonini s.p.not.
- 394/6072 Sibelinus q.Gidones de Saculo
- 395/6073 Herardinus Lengo iudex
- 396/6074 Franciscus f.q.Polceradi de Claricis
- 399/6076 Gerardus m.Henrigeti de Searabelli not.
- 400/6077 Ego Montesellus filius q.Otonis Belus,not.
- 401/6078 Petrus f.Franciscii not.de Claricis
- 402/6079 Francischinus not.f.mag.Bartholomei Ferrarii
- 413/6085 Sebastianus Bruschns q.Andreaa civis Monsil.not.
- 415/6086 Articus f.Hoh de Giya
- 417/6087 Antonius not.f.Albertii Barberii
- 419/6089 Duscus f.Michaelis de Epuam
- 431/6099 Petrus filius mag.Montesoli
- 433/6100 Ugo filius Pulli q.Millani de Bigotis
- 434/6101 Anno 1303 - Johannes q.Nascimbene not.
- 435/6102 " 1306 Guillelmus f.Filippi de Belando not.
- 445/6111 " 1314 Dominicus not.F.Francisci Bistionibus

448/6114	Anno 1316	Anthonius q.Johannes de Bazaler
455/6119	"	1326
478/6134	Nicolaus Tascelus	
479/6135	Torenipus	
487/6142	Antonio f.Mag.Joh Canipariis	
494/6148	Savinus	
498/6152	Johannes q.Otonelli qui fecit	
	Cuniglano	
514/6167	Jacobus q.Marci	
516/6169	Vivaldinus q.Domenici	
538/6185	Cardinus q.Spinelli de Spinellis	
540/6187	Andreas Bruschi	
554/5200	Jacobus de Ronzio f.Melchioris	
555/6201	Sebastianus Bruschi q.Andreas Bruschi	
559/6204	Battista q.Giacome Jonni	
572/6217	Andreas Bruschi q.Thoms	
576/6221	Francesco di Silvestri Vice Cancelliere del Podestà	
	di Monselice	
580/6225	Jacobus Fogerius cancelliere e notaio	
582/6227	Valerius Lucriphasus	
585/6230	Nicolaus Bonaldus q.Stefani	
590/6235	Battista figlio Jacobi Junni	
595/6240	Bartolomeo Tassello	
603/6248	Oliverio Berthanus q.Marci de Balodio	

Diamo qui alcune altre notizie sul ministero di Notaio tratte dagli Studi del mio buon amico, da alcuni anni decesso, Dott. Pietro Eugenio Bonate, Conservatore dell'Archivio Notarile di Padova:

E' noto che nei primo secoli del Medio Evo la letteratura era pressochè scomparsa tanto che anche le personalità maggiori non sapevano nè leggere nè scrivere. Lo stesso Carlo Magno era illetterato. E' quindi giustificato se anche i Notai non sapessero leggere che a mala pena copiava le formole per la rogazione degli atti. Non esistono naturalmente Archivi nè Uffici notarili, ma i Notai erigevano i loro rogiti ovunque si trovassero nelle piazze, nelle vie, sotto i portici, nell'atrio delle Chiese ed in altre simili località. Ne conseguiva che sia per la scarsa comprensione del loro Ufficio, sia

per la poca praticità peripatetica del modo di stipulazione, il Notaio consegnava l'originale alle parti senza tenere almeno una minuta. Si cominciò da noi a dare maggiore importanza al Ministero di notaio, nella seconda metà del secolo XII° quando appunto sorsero le prime corporazioni dei notai. Si cominciò allora a tenere e raccogliere da parte dei notai le minute degli atti. La fraglia dei notai eleggeva i cosiddetti Gastaldi i quali avevano fra altri il compito di raccogliere le imbraviature o minute lasciate dai Notai che si rendevano defunti, sigillarle in sacchi e consegnarle al Comune. Nel secolo XV° si istituirono le Cancellarie (in Monselice Canc. Civ. Not. sotto la torre di piazza) ed il Cancelliere notaio aveva la custodia degli atti notarili rilasciando le copie richieste. Si ebbe così in forma rudimentale il I° Archivio notarile. La nomina del Cancelliere veniva fatta dal Podestà unitamente ad altre personalità a ciò delegate.

Nella Cancelleria di Padova venivano conservati gli atti dei notai di Padova e distretto. Se il notaio defunto apparteneva alle Ville del Distretto, la raccolta degli atti veniva fatta dal Massaro o dal decano della Villa stessa. Nel principio del secolo XVI° essendosi constatato che molti atti andarono a finire nelle botteghe dei rivenditori si emanarono nuove norme e si stabilì che gli atti per essere validi dovessero portare l'autentica del Cancelliere. Venezia e Padova furono le prime città che pensarono alla conservazione degli atti notarili e nel 1612 il Senato veneto ordinava che ciò fosse fatto in tutte le città del Veneto. Nel 1620 si edivenne alla divisione degli atti notarili da quelli civili e forensi. Un indice delle epoche e dei paesi a cui le scritture si riferiscono è stato pubblicato dal Cacchetti sul suo primo Volume "Gli archivi della Regione Veneta".

Risulta a pagina 234 del mio volume sugli Istituti Pii che lo Studio del Notaio Lorenzo Nani, che funzionò dal 1783 al 1834, trovavasi appunto sotto la Torre di Piazza.

Aggiungiamo qui, a proposito di Notai, che alla fine del 1200, Monselice, nel momento in cui esso risplendeva massimamente per la sua storia politica, nella bellezza della sua natura, offriva ospitalità a 30 notai e a 50 Magistri delle Arti Minori e maggiori non pochi dei quali laureati.

Il Gloria nel suo "Territorio Padovano" ha riportato l'elenco dei Podestà che hanno governato Monselice durante il dominio della Repubblica Veneta. Altri scrittori di cose Monselicensi hanno copiato quell'elen

co, noi, a necessario completamento di questo Capitolo faremo altrettanto avvertendo però che i nominativi dal 1416 al 1530 sono stati raccolti dal Mazzarolli traendoli da vari documenti forse sfuggiti al Gloria.

Accenniamo prima alla distinzione fra Podestaria e Vicarie. La Serenissima, raggiunto il suo dominio nel padovano, deputava patrizi come Podestà a Monselice, Este, Montagnana, Piove, Camposampiero, Cittadella e Castelbaldo detti Distretti Maggiori, mentre nei minori (Anguillara, Arquà, Vonselve, Mirano, Oriago, Teolo) delegava Nobili Padovani col titolo di Vicari, dipendenti, al pari dei Podestà, dai Distretti Maggiori, dal Podestà e dal Capitano del Capoluogo.

Ecco l'elenco dei Podestà nominati dalla Repubblica Veneta dal 1406 al 1796:

Anno	1416	ZACCARIA GRIMANI
	1417	LODOVICO PISANI
	1470	GIULIO BOLANI
	1480	GIULIO BOLANI
	1483	SEBASTIANO ZANTANI
	14..	PIETRO GRADENIGO
	1499	GIOVANNI PAIEOLOGO
	1509	GASPARO NADAL
	1509	GALEAZZO GALIARDO (Massimiliano Imperatore, dopo che prese Monselice (26 agosto 1509) vi elesse a Podestà Galeazzo Galiardo)
	1511	BORTOLO MAGNO
	1511	STEFANO MAGNO
	1511	ALVISE MICHIEL
	1511	MARC'ANTONIO MANOLESSO
	1512	SEBASTIANO.....
	1514	PIER ALVISE BARBARO
	1520	IGNARDO SORANZO
	1522	GIROLAMO DONATO (aprile)
	1522	ANDREA BARBARO (luglio)
	1522	GIOVANNI POLO (luglio)
	1522	ANDREA BARBARO (agosto)
	1523	VINCENZO MARCELLO (gennaio)
	1523	BEROLAMO DINATO (maggio)
	1523	PIETRO ZORZI (luglio)

- 1526 SEBASTIANO BARBO
- 1526 PIETRO ZORZI
- 1527 SEBASTIANO BARBO
- 1528 MARCO MARCELLO
- 1530 DOMENICO DIEDO
- 1531 ANDREA GRADENIGO
- 1532 ANDREA MOGENIGO
- 1534 STEFANO TREVISAN
- 1535 LORENZO BRAGADIN
- 1536 VITO MOROSINI
- 1537 GIROLAMO BAIBI
- 1538 LUIGI ZORZI
- 1540 GIAMBATTISTA CALBO
- 1541 CAMILLO CALBO
- 1542 FRANCESCO QUERINI
- 1544 BALDASSARE PRIULI
- 1545 ALVISE BON
- 1546 BENEDETTO TREVISAN
- 1549 GIOVANNI COSTANTINO NANI
- 1550 GASPARE LOLINO
- 1551 FRANCESCO MALIPERO
- 1552 ZACCARIA CORNER
- 1554 PAOLO DE MEZZO
- 1555 MARCANTONIO GIUSTINIANI
- 1557 FRANCESCO ZEN
- 1559 MELCHIORE CANAL
- 1560 NATALE DE SEDIA
- 1561 MARCANTONIO RAIMONDO
- 1562 GIROLAMO ZORZI
- 1563 ANTONIO DA MOLIN
- 1566 VITTORIO MICHIEL
- 1567 OTTRIANO BOLLIANI
- 1568 ANTONIO DA MOLINO
- 1568 MELCHIORE CANALE
- 1568 GIOVANNI MODESTINO DE FERRARIS
- 1569 SANTO CONTARINI
- 1570 ANGELO MEMO

Anno I570 GIOVANNI DE MEZZO
I571 STEFANO MICHIEL
I573 BENEDETTO TREVISAN
I574 GIROLAMO CORNER
I575 ANDREA DIEDO
I576 PIETRO PASQUALIGO
I578 ALESSANDRO DONATO DI GIULIO
I583 BENEDETTO TREVISAN
I586 GIOVANNI DE RIPA
I587 ALESSANDRO DONATO DI PIETRO
I589 CLAUDIO AVOGARO
I589 GIOVANNI DE RIPA
I590 NICOLO' DUODO
I591 GIOVANNI ALVISE MINOTTO
I592 MARINO MINIO
I594 ANTONIO MICHIEL
I595 ANDREA ZORZI
I597 PIETRO ALVISE BARBARO
I598 ALVISE PIZZAMANO
I599 VINCENZO MINOTTO
I600 ANDREA BEMBO
I602 PIETRO BEMBO
I604 ANDREA MINOTTO
I606 GIACOMO MINOTTO
I613 ANDREA MINOTTO
I614 ANDREA BOLDU'
I615 GIROLAMO ZORZI
I617 TOMASO DONATO
I618 ALVISE ZORZI
I619 GIROLAMO MALIPIERO
I619 GIACOMO VITTURI
I621 ANDREA BOLDU'
I622 ALESSANDRO BADOER
I623 ANGELO BEMBO
I625 GIOVANNI FRANCESCO PASQUALIGO
I626 TOMASO PIZZAMANO
I627 PIETRO BOLDU'
I629 GIROLAMO MALIPIERO

Anno I629 GIACOMO ZANCAROLO
I630 NICOLO' DUODO
I632 GIOVANNI ORIO
I633 GIOVANNI ZORZI
I635 BARTOLOMEO ZEN
I636 GIOVANNI SILVESTRO ZANE
I637 BENEDETTO BOLDU'
I638 ALESSANDRO DONATO
I639 FRANCESCO BARBARO
I640 GIOVANNI FRANCESCO BALBI
I641 BALDASSARE MARINO
I643 GIOVANNI MARIA BEMBO
I644 MARCHIO' ZENO
I647 GIOVANNI ANDREA BASADONA
I648 MARCO LIPPOMANO
I649 PAOLO BENZON
I650 GIACOMO QUERINI
I651 ALVISE BARBARO
I653 NICOLO' BRAGADIN
I654 ALVISE PRIULI
I656 ALVISE BEMBO
I657 ROBERTO VALIER
I658 MARCANTONIO BARBARO
I660 ALVISE BADGER
I661 ALVISE MINIO
I662 LORENZO PASQUALIGO
I664 ANDREA ZORZI
I665 ANTONIO SEMITECOLO
I666 ALVISE MINIO
I668 ANTONIO CORNER
I669 GIROLAMO FERRO
I670 DOMENICO MOCENIGO
I671 ANGELO BARBARO
I672 LODOVICO PIZZAMANO
I673 GIROLAMO BAROZZI
I675 CAMILLO BARBARO
I676 ANDREA PRIULI

Anno I677 BARTOLOMEO GRITTI
 I679 ALVISE ZORZI
 I680 MELCHIORRE ZEN
 I681 FRANCESCO SEMITECOLO
 I683 BARTOLOMEO ZEN
 I684 GIAMBATTISTA BAROZZI
 I685 FRANCESCO BALBI
 I687 LORENZO PRIULI
 I688 MARINO NADAL
 I689 CAMILLO BARBARO
 I690 FEDERICO MARINO
 I691 NICCOLO' CORNER
 I693 GIACOMO BAROZZI
 I694 ANDREA BARBARO
 I695 GIAMBATTISTA BASEGGIO
 I696 VINCENZO LONGO
 I697 GIACOMO HEMBO
 I698 ALESSANDRO MINIO
 I699 MARINO ZORZI
 I700 MARCO ZORZI
 I700 ALESSANDRO MINIO
 I702 MARCO CONDULMER
 I703 NATALE BARBO
 I704 ALVISE PRIULI
 I706 BARTOLOMEO MINIO
 I707 MARCANTONIO VENIER
 I708 LORENZO PIZZAMANO
 I709 GIAMBATTISTA BALBI
 I711 GAETANO ORIO
 I712 ANTONIO RUMIERI
 I714 DOMENICO CONFARINI
 I715 NICCOLO' CORNER
 I716 DOMENICO VENIER
 I718 BENEDETTO BALBI
 I719 GABRIELE RUMIERI
 I720 MARINO ZORZI
 I722 GIOVANNI CARLO ZORZI
 I723 NICCOLO' CORNER

Anno I724 FRANCESCO BAROZZI
I726 TOMASO ANTONIO QUERINI
I727 GIROLAMO NATALE CANAL
I729 GIOVANNI PIETRO ZORZI
I730 GIOVANNI ANTONIO BARBARO
I731 BENEDETTO BALBI
I733 MARINO BADOER
I734 MARCO BARBARO
I735 GIACOMO PIETRO ZORZI
I737 ANTONIO ZANE
I738 FRANCESCO BALBI
I739 GIUSEPPE BARBARO
I741 GIOVANNI PIETRO BAROZZI
I742 ANTONIO DOLFIN
I743 GIAMBATTISTA BALBI
I745 DOMENICO ZEN
I746 GIROLAMO ALBERTO BARBARO
I747 DIEGO CORNER
I749 GIROLAMO FOSCARINI
I750 ALBERTO HUMIERI
I751 ALVISE CORNER
I752 NICOLO' BALBI
I753 GIOVANNI BALBI
I754 VINCENZO LONGO
I755 GIUSEPPE BALBI
I757 GIOVANNI PIETRO BAROZZI
I758 BERNARDO BARBARO
I759 RIGO CONDULMER
I761 PIETRO ANTONIO RIVA
I762 NICOLO' BALBI
I763 ANTONIO AGOSTINO CORNER
I765 ANTONIO DOLFIN
I766 ANTONIO MARIA DOLFIN
I767 SEMONE BARBARO
I769 ANTONIO ZORZI
I770 BARBARIGO RIVA
I772 MARGANTONIO SEMITECOLO
I773 ANTONIO BALBI

- Anno I774 ANTONIO AGOSTINO CORNER
 I776 SIMONE BARBARO
 I777 PIETRO ANTONIO DA RIVA
 I778 GIORGIO BALBI
 I780 ANGELO BARBARO
 I781 BENEDETTO BALBI
 I782 FRANCESCO CONTARINI
 I784 GIORGIO BARBARO
 I785 GIORGIO BALBI
 I786 GIOVANNI DOMENICO VENIER
 I788 NICOLO' PIZZAMANO
 I789 GIACOMO CORNER
 I790 GIROLAMO PIZZAMANO
 I792 MARCO DA RIVA
 I793 CATTARINO BALBI
 I794 ROCCO ANTONIO CORNER
 I796 NICOLO' BALBI

888

Il Gloria nel Territorio Padovano, a proposito dell'ultimo Podestà della Repubblica Veneta Nicolò Balbi, ci riporta il seguente aneddoto che noi trascriviamo interamente:

"L'ultimo per la Repubblica Veneta fu Nicolò Balbi, nel cui reggimento quella città andò a rischio di grave sventura. Mentr'ei la notte al 6 novembre 1796 dormia nella sua camera vi giunse ad ora tarda un Generale con numerosa truppa francese. Recatosi al Balbi che si levò di letto, chiedeagli imperiosamente che ministrasse all'istante ai suoi militi ciò che bisognavano. Schermivasi il Balbi, insistea e minacciava il Generale. Al frastuono svegliossi il servo del Balbi che era nella stanza vicina il quale, udendo le minacciose parole del Generale e temendo del padrone, accorse a lui. Entrato nella Camera, veggendo il duce francese col cappello in testa, impetuosamente glielo strappò, dicendo che innanzi ad un Pubblico Rappresentante doveasi avere rispetto. Ciò fatto si pose al fianco del padrone in sua difesa. Per allora la cosa quietò. Ma il 21 gennaio vegnante il generale Mugerau passando di là chiese al Balbi con modi superbi e adirati la consegna del servo, per farlo fucilare in castigo dell'oltraggio recato al suo collega, altrimenti avrebbe incendiato il paese.

Il Balbi lo scusò di pazzia e dopo lungo discorso poté tranquillare Augerau al patto di mandare il servo al Podestà di Padova, perchè lo punisse. Questo racconto leggesi in una lettera del Balbi, scritta lo stesso dì al Labia Podestà di Padova, con la quale scortava il servo fedele. Non reca la lettera nè il nome di questo, nè il nome del Generale oltraggiato e chiude così: Le ingiurie e poi minacce scagliate contro il mio personale (dal Generale Augerau) non furono nè poche nè tollerabili, ma convenne soffrirle! Tre mesi appresso Monselice a Padova cadeano in mano dei Francesi.*****

Molti dei Rettori e Podestà nominati dal Consiglio della Dominante, specie nel secolo XVII°, si resero benemeriti della Cosa Pubblica e vennero ricordati in speciali iscrizioni poste sotto la loggia Bolano e nel Palazzo Pretorio. Tali iscrizioni noi riportiamo, desumendole dal Salomonio, nel nostro Capitolo "Sede Comunale" e precisamente laddove trattiamo della Loggia Bolano e del Palazzo Pretorio.

Nel capitolo poi in cui trattiamo del Palazzo Ogivale, già Sede del Monte di Pietà ed ora Biblioteca Comunale ed Ufficio Postelegrafico, descriviamo due stemmi riferibili alla stessa magistratura Podestariale scoperti durante la sistemazione di quel Palazzo.

Le iscrizioni nella Loggia Bolano e nel Palazzo Pretorio andarono distrutte nel momento rivoluzionario che segnò il passaggio di Monselice al Dominio Francese.

Marzo 1944